



CITTA' DI ACRI

Provincia di Cosenza

N. 1269/2021
DEL 20 marzo 2021

OGGETTO: *provvedimento urgente e temporaneo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19 - sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole paritarie fino al 27 marzo 2021.*

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

7 settembre 2020, n. 222;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

VISTO il DPCM del 24.10.2020;

VISTO il DPCM del 03.11.2020;

VISTO il DPCM del 14.01.2021;

VISTO il DPCM del 02.03.2021;

CONSIDERATO

- che nel Comune di Acri sono in corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie per la completa definizione della catena epidemiologica per la presenza di soggetti positivi al virus SARS-CoV_2 più comunemente denominato COVID-19;
- che alla data odierna risultano emesse n. 201 ordinanze di quarantena da contatto con soggetto positivo al test antigenico, n.76 quarantene da positivi al test antigenico e n.63 soggetti positivi al test molecolare COVID19 con sorveglianza attiva;
- che il Dipartimento di Prevenzione deve comunicare l'esito dei tamponi processati in data 18.3.2021;
- che alla data odierna è stata predisposta una seduta straordinaria, da parte del medesimo Dipartimento, per effettuare ulteriori tamponi molecolari, su soggetti già sottoposti a quarantena cautelativa;
- che l'indice di positività registrato alla data del 19.3.2021, calcolato sui test antigenici effettuati nell'ultima settimana, è pari al 16,6%;
- che l'indice di positività calcolato sui tamponi molecolari processati negli ultimi dieci giorni, è pari al 26,08%, di molto superiore all'indice nazionale che si attesta, ad oggi, al 7%;

RICHIAMATI i pareri espressi dall'UOSD Medicina Legale di Acri e dagli Istituti Comprensivi del Territorio per come indicati nell'ordinanza sindacale n. 945 del 9.3.2021, che qui si intendono riportati e trascritti;

RITENUTO opportuno, per i motivi su esposti, disporre in via esclusivamente precauzionale, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole paritarie fino al 27.03.2021;

VISTO l'art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”*.

Per i motivi di cui in premessa

ORDINA

- in deroga all'art.21, comma 1, del DPCM 2.3.2021 e per le ragioni contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica esplicitate nella premessa e qui integralmente richiamate, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole paritarie, fino al 27.03.2021.

DEMANDA

- ai Dirigenti Scolastici per la prosecuzione delle attività con ricorso alla didattica digitale a distanza;

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato

- ai Dirigenti Scolastici;
- all'Ufficio Scolastico Regionale;
- alla Prefettura di Cosenza
- alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- all'Ufficio di Polizia Locale.

INFORMA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

 **IL SINDACO**
Pino Capalbo